



**PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI
INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2024/2025**

Contenuti del documento

Capo I - La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a.2024/2025

Premesse. Finalità.

Capo II - Analisi di contesto

Norme di carattere generale. Dati di contesto.

Capo III - Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse

.

Capo IV – Interventi e caratteristiche dei benefici

Capo I

La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a. 2024/2025

Premesse

Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario è redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016 "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".

Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi per il diritto allo studio elencati all'art. 8 della citata legge regionale e le specifiche caratteristiche dei benefici (requisiti di ammissibilità ai concorsi, durata dei benefici, classificazione degli studenti in base al Comune di residenza, importi delle borse di studio, requisiti per l'accesso ai benefici, contenuto dei bandi, ecc.) ai quali l'azienda per il diritto allo studio (ADISURC) e le Università si conformano.

Finalità

In attuazione degli articoli n. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli art. 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012), la programmazione regionale annuale per il diritto allo studio universitario è volta all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ciò nell'ambito dell'attuale scenario economico e sociale in cui versa il territorio regionale, cui la Regione Campania intende dare risposte concrete volte a garantire l'uniformità su tutto il territorio campano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, assicurandone la qualità dei servizi ed un complesso processo di razionalizzazione della spesa.

La Regione Campania, per l'attuazione delle predette finalità, con legge regionale n. 12/2016, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 28 luglio 2017, n. 23, 30 dicembre 2019, n. 27 e 28 dicembre 2021, n. 31, ha approvato le misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando l'organizzazione delle strutture regionali all'uopo deputate.

Tale intervento legislativo, infatti, ha previsto l'istituzione di un'unica Azienda con sede in Napoli, Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), in luogo delle sette ADISU ex L.R.7/2002.

La Regione Campania tramite l'adeguamento dell'assetto organizzativo del diritto allo studio universitario a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sta realizzando una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, garantendo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale.

La finalità della normativa è di evitare duplicazioni di funzioni e costi e garantire nel contempo la massima efficacia nell'erogazione dei servizi.

Scopo della norma è la semplificazione del processo amministrativo, nonché la razionalizzazione dell'organizzazione della erogazione dei servizi per il DSU.

A far data dal 1/01/2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse ADISU.

La programmazione DSU a.a. 2024/2025 recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, pubblicato in data 26/01/2022, il quale dà attuazione alle novità introdotte dal PNRR in materia di borse di studio per il periodo di riferimento del Piano, ai sensi dell'art. 12 del Decreto-legge 152/2021:

"Art. 12

Borse di studio per l'accesso all'università

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo".

Capo II Analisi di contesto

Norme di carattere generale

- ⤴ Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante “revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.
- ⤴ DPCM 9 aprile 2001, s.n., recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”
- ⤴ Decreto-legge 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- ⤴ Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, di attuazione alle novità introdotte dal PNRR in materia di borse di studio, ai sensi dell’art. 12 del Decreto-legge 152/2021;
- ⤴ Circolare MUR 13676 del 11/05/2022. Circolare ai sensi dell’art.6, comma 1 del DM 1320/2021;
- ⤴ Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
- ⤴ Legge 12 aprile 2022, n.33 recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;
- ⤴ DM 930 del 29 luglio 2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”;
- ⤴ DM 933 del 2 agosto 2022 “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”;
- ⤴ DM n. 440 del 13 febbraio 2024 “Definizione dell’elenco dei paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2024/2025”.
- ⤴ Decreto direttoriale MUR n. 317 del 14 marzo 2024 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2024/2025”.
- ⤴ Il Decreto direttoriale MUR n. 318 del 14 marzo 2024 “Aggiornamento limiti massimi dell’indicatore ISEE-ISPE anno accademico 2024/2025”.
- ⤴ La L.R. n.12 del 18 maggio 2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” e ss.mm.ii..
- ⤴ L.R. 10 del 31/03/2017 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017”.
- ⤴ DM 616 del 10/08/2017 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”.
- ⤴ DL n. 4 del 28/01/2017 art. 11 comma 2 lett.d punto 3 (modifica del termine di validità delle certificazioni ISEE).
- ⤴ Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 2018, sullo schema di decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Definizione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e nuovi criteri di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)”. Anno 2023. PNRR – M4C1;
- ⤴ La Legge Regionale n°24 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2024”;
- ⤴ La Legge Regionale n°25 del 28 dicembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”;
- ⤴ la DGR n.814 del 29/12/2023 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- ⤴ la DGR del 10/01/2024, n. 3 "Approvazione Bilancio Gestionale 2024-2026 della Regione Campania. Indicazioni Gestionali"

Dati di contesto

Istituzione Universitaria	Iscritti *	Idonei borse **	Idonei Fuori sede	Idonei Pendolari	Idonei Sede	Paesi Poveri	Posti Alloggio *****	Idonei borse ***	borse concesse ****	Borse Importo pieno	Borse Importo ridotto
Univ. Federico II	75756	19.273	1472	12.741	5.060	148		16.595	16.595	13.380	3.215
Univ. Orientale	8986	2.505	262	1.744	499	3		2.286	2.286	1.873	413
Univ. Parthenope	14213	5.153	194	3.296	1663	60		4.307	4.307	3.592	715
Univ. Luigi Vanvitelli	25138	6.553	394	5.079	1080	91		5.131	5.131	4.223	908
Univ. Sannio	3753	776	72	529	175	2		705	705	550	155
Univ. Suor Orsola	10455	2.988	34	2117	837	2		2.545	2.545	2.148	397
Univ. Salerno	34686	9.614	947	8.074	593	5		8.901	8.901	7.091	1.810
Accademia Belle Arti	3867	1.478	93	986	399	0		1.408	1.408	1.197	211
Conservatorio S. Pietro a Maiella	798	160	9	111	40	0		145	145	122	23
Accademia della moda	1163	243	23	188	32	2		199	199	167	32
Conservatorio di Avellino	688	156	19	126	11	0		150	150	122	28
Conservatorio di Salerno	1153	236	13	186	37	0		228	228	189	39
Conservatorio di Benevento	761	179	17	153	9	0		163	163	132	31
IPSEF	45	21	0	9	12	0		20	20	18	2
IUM Academy school	15	3	0	3	0	0		3	3	2	1
Totali	181.477	49.338	3.549	35.342	10.447	313	0	42.786	42.786	34.806	7.980

*	Totale iscritti riferiti al 31/03/2024
**	Idonei riferiti al 31/12/2023
***	Idonei riferiti al 30/04/2024
****	Borse concesse riferite al 30/04/2024
*****	Posti alloggio assegnati agli studenti idonei di borsa di studio fuori sede al 30/04/2024

Capo III

Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse

Copertura finanziaria del DSU

La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2024, dallo stanziamento appostato sui capitoli 4804, 4806, 4810, 6850:

- a. capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali;
- b. capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo;
- c. capitolo 4810 è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e i prestiti d'onore. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme relative al gettito della tassa regionale sono introitate direttamente dalle Aziende, oggi dall'ADISURC;
- d. Cap.6850 è alimentato da risorse POR FSE+ per il finanziamento delle borse di studio;
- e. Risorse a valere sull'avanzo di Adisurc, compatibilmente con l'equilibrio economico e patrimoniale dell'Azienda.

Criteri e modalità di assegnazione delle risorse finanziarie

All'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2024/2025 si farà fronte con le somme introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2024/2025 e con le risorse assegnate dal MUR alla Regione Campania, ex art.16 DPCM 9/4/2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale (comprendente delle risorse del PNRR e PON), ed erogate direttamente all'ADISURC. Per la copertura del fabbisogno totale per le borse di studio si provvederà con apposita delibera di programmazione, con risorse a valere su programmi aggiuntivi, in via prioritaria, sulla nuova programmazione 2021- 2027 POR Campania FSE+ nell'ambito dell'obiettivo strategico dedicato alla promozione della parità di accesso all'istruzione.

Le risorse finanziarie stanziare nel bilancio gestionale della Regione per l'anno 2024 per il funzionamento e le attività del DSU 2024 e per le spese di personale e organi di gestione saranno assegnate all'ADISURC sulla base della presente programmazione, del Piano annuale e del bilancio di previsione dell'azienda approvato dalla Giunta regionale della Campania ed erogate nel corso dell'esercizio finanziario.

L'erogazione delle risorse finanziarie potrà avvenire in più quote, secondo quanto definito dall'ufficio competente della Giunta Regionale. La prima quota potrà essere erogata solo a seguito dell'approvazione del Piano annuale dell'Azienda. Il saldo potrà essere erogato solo a seguito dell'assegnazione definitiva.

Qualora il Rendiconto dell'ADISURC presenti avanzi di gestione, l'Azienda provvederà a destinarlo prioritariamente al fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001; in subordine, sulla scorta degli indirizzi regionali impartiti, l'avanzo di gestione potrà essere destinato ad ulteriori interventi per il DSU ritenuti strategici dalla programmazione annuale e pluriennale, nella tutela dell'equilibrio economico e patrimoniale della stessa Azienda.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario art. 13 L.R. 12/2016

La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione.

I proventi della tassa non possono essere utilizzati per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti.

Sul sito dell'ADISURC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale.

Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione

Campania, nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge 508/1999, destinatari degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il dsu. La tassa è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria dell'ADISURC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

La tassa è rimborsata dall'ADISURC agli studenti risultati idonei nelle graduatorie borse di studio formulate dall'ADISURC.

Per l'anno accademico 2024/2025 l'importo della tassa per il DSU è adeguato al tasso di inflazione programmata (TIP), con riferimento alla media dell'ultimo triennio, pari a 4,6%.

L'importo è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEEU) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario risultante dagli archivi INPS:

- a) 125,50 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio ($\text{ISEEU} \leq 25.500,00$ euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 351 del 3 maggio 2018);
- b) 146,50 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio ($25.500,01 \text{ euro} \leq \text{ISEEU} \leq 51.000,00 \text{ euro}$) e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- c) 167,50 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio ($\text{ISEEU} \geq 51.000,01$) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.

Capo IV

Interventi e caratteristiche dei benefici

Sezione I Interventi e tariffe

1. Destinatari e interventi

1.1 I destinatari dei benefici del DSU in Regione Campania sono individuati dall'art.1 commi 3 e 4 della L.R.12/2016.

Gli **interventi** previsti e attivabili ai sensi del DPCM 2001 prevedono due diverse utenze:

- servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti;
- servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti.

1.2 I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Campania, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:

- a) le borse di studio
- b) i servizi abitativi
- c) i contributi per la mobilità internazionale
- d) i prestiti d'onore.

1.3 Sono servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:

- a) il servizio di ristorazione,
- b) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità,
- c) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro,
- d) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico
- e) i servizi: di promozione culturale, ricreativo, multimediale, delle attività sportive, di assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, l'attività part-time e il servizio banche dati la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascuna azienda per il diritto allo studio universitario.

1.4 Nelle more della diversa disciplina prevista dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 68/12 e smi sui requisiti di eleggibilità per accedere ai diversi livelli essenziali delle prestazioni (la borsa di studio, il materiale didattico; il trasporto; la ristorazione; l'alloggio, ove istituita la residenza; l'accesso alla cultura), la determinazione dei relativi costi e la conseguente erogazione del servizio sono stabilite come di seguito. All'ADISURC viene affidato il compito di operare per l'attivazione e l'assicurazione dei seguenti servizi:

a. Borse di studio

L'obiettivo sul quale l'ADISURC deve concentrare le risorse disponibili è il perseguimento della totale copertura del fabbisogno di borse di studio. A tal fine, oltre ad utilizzare il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse del Fondo integrativo nazionale, del PNRR, del PON, le risorse regionali, le risorse a valere sui programmi aggiuntivi e risorse aziendali a valere sull'avanzo di gestione, l'ADISURC si impegna altresì a ricercare ulteriori risorse finanziarie tramite relazioni o accordi con Università, Enti locali, Fondazioni o altri soggetti del territorio.

b. Servizio abitativo

In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all'incremento della disponibilità di posti alloggio, superando nel contempo il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad Internet.

c. Sostegno alla mobilità internazionale

In ragione della rilevanza che la Regione Campania annette al contesto europeo quale riferimento naturale per le prospettive di vita e di lavoro dei giovani, e degli studenti universitari in particolare, l'ADISURC opera per favorire la mobilità internazionale degli studenti per attività di studio e di ricerca. A tal riguardo si auspica una maggiore sinergia e collaborazione fra l'ADISURC e Atenei in materia di gestione e promozione di programmi di mobilità internazionali.

d. Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità

Al fine di accompagnare tutti gli studenti al successo formativo, specifica attenzione deve essere posta dall'ADISURC allo sviluppo di azioni di sostegno al percorso universitario degli studenti in situazione di handicap, anche attraverso opportune intese con le Università e gli Enti Locali.

In considerazione della partecipazione alla formazione universitaria a livello regionale di studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% risulta necessario intervenire al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo alla suddetta partecipazione.

Gli interventi devono essere realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti (art. 8, u.c., dlgs n. 68/12).

e. Ristorazione

La voce comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate o da strutture aziendali ovvero la spesa per mangiare a casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero.

f. Accesso alla cultura

La presente voce comprende la sola spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città, sede dell'Ateneo per il completamento del percorso formativo. La spesa si ispira a criteri di uniformità in ciascuna provincia, non deve essere eccessivamente onerosa e deve essere prevista una tantum in relazione al singolo studente o a gruppi di studenti che usufruiscono del relativo servizio.

g. Materiale didattico

La voce materiale didattico comprende la spesa per i libri di testo degli esami fondamentali di ogni corso e gli strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche ed informatiche.

Fondo rimborso spese di fotocopie da attuarsi secondo la disciplina approvata da Adisurc con i fondi trasferiti dalla Regione a valere sul cap 4804 e subordinatamente all'erogazione dei servizi essenziali (borse di studio, abitativo e ristorazione).

h. Sostegno attività sportiva

La voce comprende il sostegno ed il potenziamento del servizio sportivo universitario, assicurati anche attraverso la collaborazione con gli Atenei e i CUS territoriali (BN, CE, SA, NA), per il pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti.

i. Assistenza e consulenza psicologiche

La voce comprende le forme di prevenzione di situazioni di disagio personale, abbandono dagli studi, assenza di relazioni sociali attraverso un servizio di assistenza e di consulenza psicologica promosso dall'Azienda in collaborazione con le Istituzioni universitarie. All'Azienda è demandata la valutazione in ordine all'adozione di un modello organizzativo in forza del quale Adisurc si avvarrà di professionisti regolarmente iscritti all'Ordine degli psicologi, in possesso di adeguati requisiti professionali, selezionati attraverso la creazione di apposite short list, nel rispetto del quadro normativo vigente e in coerenza con il proprio assetto organizzativo.

2. Tariffe e servizi ristorazione e abitativo

2.1 Il Consiglio di amministrazione dell'ADISURC determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale n. 12/2016 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001 ed al DM 1320/2021, tenendo conto degli indirizzi e delle tariffazioni minime di seguito indicati.

Tariffe servizio ristorazione

2.2 Le tariffe applicabili per il servizio di ristorazione per la consumazione di un pasto completo sono articolate secondo due macrocategorie economiche di appartenenza.

I Categoria

2.3 Fanno parte della prima categoria tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere mediante concorsi a benefici a domanda individuale. A tal fine gli studenti producono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., che sintetizzi le condizioni reddituali del nucleo familiare convenzionale e la situazione di merito. Nel caso in cui la dichiarazione non sia prodotta, gli studenti sono collocati nella seconda categoria laddove il CdA dell'ADISURC non provveda a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata.

2.4 Alla prima categoria appartengono anche gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.

2.5 Il servizio è fruito dagli studenti rientranti nella prima categoria al costo di 2,50 € per pasto tradizionale e 2,00 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

II Categoria

2.6 Tutti gli studenti non rientranti nella prima categoria sono compresi nella seconda laddove il CdA dell'ADISURC non provveda a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata. Sono inclusi nella seconda categoria anche gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

2.7 Il servizio mensa è fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 3,50 € per pasto tradizionale e 3,00 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Ulteriore III Categoria

2.8 Laddove il CDA dell'ADISURC intenda introdurre una ulteriore terza categoria economica questa dovrà essere esclusivamente relativa agli studenti che non presentino alcuna attestazione certificante la loro posizione reddituale e per coloro i quali l'ISEE sia superiore a 27.000,00 € e/o l'ISPE superiore a 58.000,00 €. In ogni caso il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di questa categoria non potrà superare 6,00 € per pasto tradizionale e 5,00 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari). Sono esclusi da questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus – Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.

2.9 Il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di tutte le categorie non potrà superare le tariffe di cui al punto 2.8.

Tariffe servizio abitativo

2.10 La tariffa del servizio abitativo non può comunque essere inferiore ad:

- α) € 168,00 per un posto letto/mese non rientrante nell'ottimale offerto;
- β) € 220,00 per un posto letto/mese rientrante nell'ottimale offerto.

Dette tariffe sono da applicare nei confronti dei borsisti fuori sede ed ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte dell'Azienda, nei casi previsti a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa.

2.11 Per l'anno accademico 2024/2025, ai fini della tariffazione del Servizio Abitativo, sono individuate due categorie sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, come di seguito riportate:

- a) I Categoria - per standard qualitativi non rientranti nell'ottimale offerto, al costo compreso tra € 1.680,00/annui e € 2.100,00/annui, in relazione ai servizi offerti e ai mesi di effettiva erogazione del servizio.
- b) II Categoria - per standard qualitativi ottimali offerti, al costo compreso tra € 2.200,00/annui e € 2.740,00/annui in relazione ai servizi offerti e ai mesi di effettiva erogazione.

2.12 Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, ADISURC può ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti. La tariffa, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio, compatibilmente con le tariffe di mercato (tariffe praticate da analoghe strutture in ambito regionale e nazionale), in modo da garantire, altresì, l'equilibrio economico dell'Azienda.

2.13 La Regione procederà, ove lo ritenga opportuno, a forme di ricognizione periodica sull'effettivo utilizzo dei posti letto disponibili sollecitandone il pieno utilizzo anche attraverso forme di convenzionamento fra più Atenei.

3. Priorità di destinazione delle risorse.

- 3.1** Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ADISURC assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, ristorazione e abitativo.
- 3.2** Per effetto dell'art. 2, comma 5, del D.M. 1320/2021, la borsa assegnata a candidati che risultano regolarmente iscritti ad un determinato anno accademico (es. 2024/2025) ad un semestre aggiuntivo rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici – cosiddetto “ulteriore semestre” – non è revocata in caso di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. precedente (es. 2023/2024). La misura è sovrapponibile al “premio di laurea” di questo ultimo anno accademico e, pertanto, è con esso incompatibile. Nell'ambito delle risorse destinate al concorso per borse di studio, l'ADISURC assicurerà priorità di utilizzo per il pagamento delle borse di studio e, solo in caso di ulteriore disponibilità, destinerà risorse al finanziamento del premio di laurea.
- 3.3** In caso di risorse disponibili da destinare al premio di laurea, l'ADISURC può procedere alla formazione di graduatorie di merito, ai fini della selezione degli studenti che abbiano riportato il voto di laurea 110/110 in possesso di indicatore ISEE 2024 inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento per la partecipazione al concorso.

Sezione II - Criteri per la redazione dei bandi e per l'accesso a PSA

4. Destinatari degli interventi

- 4.1** La presente sezione è relativa alle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA), indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM. 9 aprile 2001 (borse di studio, servizio abitativo, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale), nonché al servizio ristorazione.
- 4.2** Possono accedere agli interventi non destinati alla generalità degli studenti, coloro che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficino delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n°210, art. 4), delle Università.
- 4.3** Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano- in caso di variazione di carriera – una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l'istanza, ai sensi della presente programmazione. Gli studenti che per l'anno accademico 2024/2025 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno parteciparvi dall'anno accademico successivo.
- 4.4** In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi PSA sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 laddove ancora in essere, e Legge n.508/99.
- 4.5** Agli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia della Moda e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
- 4.6** Subordinatamente all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, l'ADISURC può ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti extraeuropei che a vario titolo frequentino corsi presso gli Atenei della Campania alle condizioni fissate dall'ADISURC.

5. Durata degli interventi

- 5.1** I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di corsi nelle seguenti modalità:
- agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;

- agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale o specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 e della Legge n.508/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2021, l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;
- agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art.3 del D.M. 616 del 10/08/2017, la durata normale del corso di studio frequentata è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.
- per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al D.M. 28 settembre 2011 la durata massima di iscrizione è quella prevista nei rispettivi ordinamenti.

6. Classificazione degli studenti per comune di residenza

- 6.1** Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 Aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c.
- 6.2** Per studente in sede si intende studente residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei comuni confinanti;
- 6.3** Per studente fuori sede si intende lo studente il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole o sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prende alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi.
- 6.4** Per studente pendolare si intende lo studente non rientrante nei due casi precedenti.

7. Determinazione importi Borse di studio

- 7.1** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 1320/2021 e dei DM 317 e 318 del 14/03/2024 l'importo della borsa di studio di cui al decreto del MUR 12 febbraio 2021 n. 157 è incrementato in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente.
- 7.2** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 1320/2021, al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore alla metà del limite massimo, l'importo della borsa di studio è incrementato del 15%.

7.3 La Tabella 1 riporta gli importi della borsa di studio annuale, diversificati in base alla posizione reddituale dello studente, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 3, comma 8, del DM 1320/2021 e del DM 317 del 14/03/2024

Tab.1

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO DM 1320/2021		
		“FUORI SEDE”	“PENDOLARE”	“IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
1/2 della soglia (*)	€ 12.750,00	€ 8.068,37	€ 4.715,06	€ 3.251,79
2/3 della soglia (*)	€ 17.000,00	€ 7.015,97	€ 4.100,05	€ 2.827,64
7/9 della soglia (*)	€ 19.833,33	€ 6.173,98	€ 3.515,03	€ 2.361,76
8/9 della soglia (*)	€ 22.666,67	€ 5.331,99	€ 2.930,02	€ 1.895,88
Reddito soglia (*)	€ 25.500,00	€ 4.490,00	€ 2.345,00	€ 1.430,00

7.4 Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio di cui al punto 7.3 è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa. Per l'elenco dei corsi STEM si fa riferimento alla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 13676 del 11/05/2022.

7.5 Per gli studenti in sede alla borsa di studio definita secondo la tabella 1 si aggiunge la fruizione di un pasto giornaliero gratuito su base annua, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera c del DPCM 9/04/2001.

7.6 Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione

7.7 L'attribuzione della borsa relativa all'ulteriore semestre (cfr art 5.1 comma a, b, c) è disciplinata secondo le modalità fissate dal bando emesso dall'ADISURC in coerenza all'art.3, comma 4, lettere a, b, c e all'art. 6 commi 4 e 5 del citato DPCM ed è rapportata nel valore al 50% degli importi precedentemente determinati. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 1320/2021, tale borsa è riconosciuta anche in caso di laurea in corso, purchè risulti l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

7.8 Per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, in caso di idoneità in entrambe le graduatorie, la borsa di studio e i benefici correlati sono riconosciuti per uno solo dei percorsi accademici a scelta dello studente. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM 1320/2021, per tali studenti l'importo di borsa di studio è incrementato del 20%. L'incremento di cui al precedente periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

7.9 Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione. Ai fini della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, lo studente deve mantenere su entrambi i corsi di studio per i quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. Resta fermo l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all'offerta formativa della medesima Istituzione.

7.10 Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, e dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del DM 1320/2021, l'importo in denaro della borsa di studio è erogato:

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2024, la seconda entro il 30 giugno 2025;
- per gli iscritti per la prima volta al primo anno in tre rate: la prima, pari al 20%, entro il 10 novembre 2024 compatibilmente con la formazione delle graduatorie definitive o con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali; la seconda, pari al 30%, entro il 31 dicembre 2024; eventualmente la terza, pari al 50%, al conseguimento, entro il 10 agosto 2025, di 20 crediti. La terza rata è sempre corrisposta agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un'invalidità pari o superiore al 66%.

8. Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima

8.1 Nel caso in cui l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio ristorazione e/o servizio abitativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso l'importo della borsa viene rideterminato.

8.2 Nel caso in cui le tipologie e gli standard qualitativi dei servizi offerti non siano omogenei, è possibile applicare alle borse di studio indicate nella Tabella 1 le seguenti detrazioni:

studenti fuori sede	Abitativo	detrazione
	per standard ottimale offerto	Fino a € 2.740,00
	per standard non rientranti nell'ottimale offerto	Fino a € 2.100,00

studenti fuori sede	Mensa	detrazione
	per n. 2 pasti	€ 1.500,00
	per n. 1 pasto	€ 800,00

studenti pendolari	Mensa	detrazione
	per n. 1 pasto	€ 800,00

8.3 Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da Circolari del Ministero delle Finanze e da Normativa vigente.

8.4 Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 23/12/2000, n°388, modificativa della legge 15/12/1997, n. 446.

8.5 L'ADISURC può realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, l'ADISURC attinge alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

8.6 L'ADISURC può attivare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari del servizio abitativo un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità anche attraverso il sito web, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. L'ADISURC può provvedere, inoltre, anche su richiesta della Regione, alle indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti e ad altre indagini che si rivelino opportune o necessarie. Il risultato di tali indagini nonché le attività promosse ai sensi del presente punto viene annualmente trasmesso alla Regione.

9. Borse di studio Requisiti economici e patrimoniali

9.1 Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania (di seguito solo Università).

9.2 Le condizioni economiche (cfr. art.4 e art. 9 DPCM n.159 del 05/12/2013) e patrimoniali (cfr. art. 5 DPCM n.159 del 05/12/2013) dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione

superiore sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 9.3** L'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, disciplina anche la condizione economica degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero valutati secondo le modalità di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68.
- 9.4** Per l'accesso alle borse di studio, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di € 25.500,00. Sono esclusi dai benefici, ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.68/2012 e dell'art.2, comma 1, del D.P.C.M 05/12/2013, n.159, gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale familiare equivalente superi il limite di € 54.000,00.
- 9.5** Ai sensi dell'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 il richiedente la borsa di studio presenta, in riferimento al nucleo familiare, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui alla modulistica di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17/11/2014 - Suppl. Ordinario n. 87) – avendo cura di compilare il Mod. MB.2 fondamentale per l'accesso ai benefici relativi alle prestazioni universitarie e del diritto allo studio.
- 9.6** Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159. Per quanto attiene alle prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, dette norme sono integrate da quanto fissato dall'art. 8 del precitato DPCM relativamente anche alla definizione della condizione economica e patrimoniale.
- 9.7** Così come previsto dal comma 5 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del precitato decreto legislativo, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative alla condizione economica.

Borse di studio. Requisiti di merito

I requisiti di merito sono definiti dall'articolo 5 del DM 1320 del 2021. In particolare:

- 9.8** Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ottengono i benefici relativi all'attribuzione della prima rata della borsa di studio in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al citato decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dello stesso in caso di lauree magistrali. I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini della corresponsione della seconda e terza rata della borsa di studio sulla base delle modalità di cui ai successivi commi.
- 9.9** Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico:
- a) la prima rata della borsa, in misura pari al 20% del totale, è corrisposta entro dieci giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre compatibilmente con la formazione delle graduatorie definitive o con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali;
 - b) la seconda rata della borsa, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre il 31 dicembre;
 - c) la terza rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito individuato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il 10 agosto.
- 9.10** Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o diploma di secondo livello, la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto, dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, e del riconoscimento di almeno 150 crediti, la seconda rata della borsa è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito di 20 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto.
- 9.11** La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono

iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. L'ADISURC, in casi eccezionali, può differire di non oltre 90 giorni il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca a. In caso di revoca, le somme riscosse devono essere restituite. A tale scopo l'Azienda definisce accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

9.12 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti.

9.13 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per il quarto anno, 135 crediti;
- d) per il quinto anno, 190 crediti;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

9.14 Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6 del citato decreto, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" suddetto non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9.15 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 30 crediti;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

9.16 I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

9.17 Per i corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

9.18 Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

9.19 Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

9.20 Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento.

9.21 Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio definiscono autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione secondo

principi di proporzionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sugli interventi a favore degli studenti con disabilità.

- 9.22** Il conseguimento dei crediti è certificato dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di norma sulla base di procedure informatizzate, condivise con ADISURC.
- 9.23** Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la borsa è corrisposta in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto e dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- 9.24** Al fine di determinare il diritto al mantenimento della borsa per gli anni successivi al primo, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.
- 9.25** Per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al D.M. 28 settembre 2011 le situazioni di studenti fuori corso, eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti, nonché il numero di crediti quale requisito minimo di merito, sono quelli previsti nei rispettivi ordinamenti e sono valutati dall'Adisurc in raccordo con gli atenei e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici ai fini dell'attribuzione dei benefici per il diritto allo studio.

Borse di studio. Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso

- 9.26** L'ADISURC provvede a pubblicare i bandi per le borse di studio ed i servizi abitativi almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza, predisponendo la relativa modulistica.
- 9.27** Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, vanno presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro le scadenze e secondo le modalità fissate dal bando dell'ADISURC, secondo i termini previsti dall'art. 4, comma 12 del DPCM 9/4/2001.
- 9.28** Per gli studenti iscritti per l'A.A. 2023/2024 all'ultimo anno del proprio corso di laurea e che prevedono di conseguire la laurea nel periodo 1° ottobre 2024 - 31 marzo 2025 e che intendono iscriversi in tale periodo per l'A.A. 2024/2025 al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale, l'ADISURC predispone nel Bando apposite modalità per la presentazione delle domande.
- 9.29** L'ADISURC fissa i termini per la richiesta delle borse e la fruizione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti degli studenti richiedenti, ivi compresi la presentazione della dichiarazione unica sostitutiva, in maniera tale che le procedure amministrative adottate siano completate entro il 30 Settembre 2024 con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Nel caso l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio abitativo, le graduatorie provvisorie devono essere rese ufficiali entro il 30 Settembre 2024.
- 9.30** L'ADISURC, in coordinamento con gli Atenei, si dota di procedure per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. Il controllo è effettuato su un campione significativo di beneficiari. Le verifiche per il merito dichiarato vanno effettuate sulla totalità degli studenti beneficiari.

Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea

- 9.31** Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.
- 9.32** Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.
- 9.33** Per la determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri si rimanda al punto 9.3.

- 9.34** Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.
- 9.35** Gli studenti stranieri sono considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
- 9.36** Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).
- 9.37** Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
- 9.38** Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
- 9.39** Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Borsa di studio per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%

- 9.40** L'ADISURC si adopera per favorire l'accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dagli studenti diversamente abili, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il conseguimento di tale finalità l'ADISURC promuove le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.
- 9.41** Per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono previste le seguenti disposizioni generali:
- a. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici a partire dall'anno di prima immatricolazione è: nove semestri per i corsi di laurea; sette semestri per i corsi di laurea specialistica o magistrale; quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - b. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 % delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.
 - c. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli precedentemente indicati.
 - d. agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della seconda rata della borsa e per l'eventuale revoca della stessa.
 - e. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 e smi si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.
- 9.42** Compatibilmente alle risorse disponibili, l'ADISURC può aumentare l'importo della borsa di studio fino al massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Borse di studio. Formulazione delle graduatorie degli idonei

9.43 Qualora non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, l'ADISURC procede alla definizione di graduatorie per la concessione dei benefici sulla base delle seguenti modalità:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea attraverso l'approvazione unica graduatoria regionale, in base all'ordine crescente di valore ISEE. L'ADISURC prevede, poi, elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca;
- b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso approvazione di graduatoria di merito. La graduatoria è redatta sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del DPCM e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, sono individuati un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.

9.44 A parità di merito, viene riconosciuta precedenza, nell'ordine:

- a. alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare convenzionale, in ordine crescente;
- b. ai beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
- c. agli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
- d. al più giovane d'età.

9.45 Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti e vengono pubblicate entro il 31 ottobre per le borse di studio. Nel caso l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio abitativo, le graduatorie provvisorie devono rese ufficiali entro il 30 settembre 2024.

Borse di studio. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa.

9.46 Per i candidati che risultino vincitori del concorso è previsto:

- a. l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti della definita tariffazione dei servizi;
- b. per gli studenti fuori sede l'assegnazione di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile;
- c. l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato all'art.2;
- d. l'assegnazione contributi per la mobilità internazionale, se richiesti;
- e. il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi della normativa vigente;
- f. il rimborso della tassa regionale.

9.47 Per i candidati che risultino idonei ma non assegnatari della borsa, è previsto:

- a. il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati;
- b. il rimborso della tassa regionale;
- c. l'ammissione al servizio abitativo nei limiti delle disponibilità;
- d. l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato dall'art.2.

Borsa di studio. Compatibilità

9.48 La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

9.49 La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

10. Servizio abitativo - Requisiti generali.

- 10.1** L'ADISURC assume come criteri di riparto dei posti letto disponibili nelle residenze i medesimi adoperati per il riparto delle borse di studio.
- 10.2** L'ADISURC regola le condizioni di permanenza degli studenti iscritti all'anno 2024/2025 che non hanno conseguito i requisiti di merito per l'ottenimento della II rata e per quelli che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato entro l'ulteriore semestre.
- 10.3** Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui ai precedenti punti per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i requisiti di condizione economica richiesti, dovranno:
- a. essere qualificabili "fuori sede";
 - b. non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio (o del contributo affitto) per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista per il corso di studi cui risultano iscritti per l'A.A. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio, per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

Servizio abitativo - Incompatibilità.

- 10.4** Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 11 del D.Lgs 68/2012, non costituisce causa di incompatibilità.
- 10.5** Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario della Campania; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dalle Aziende, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale.
- 10.6** Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Servizio abitativo - Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio.

- 10.7** I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'ADISURC anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti. Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti.
- 10.8** I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dall'ADISURC per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Servizio abitativo - Graduatorie per l'assegnazione

- 10.9** Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori sede che, in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati idonei al concorso borse di studio.
- 10.10** L'ADISURC può autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti immatricolati ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello nonché agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.

10.11 Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi l'ADISURC stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

Servizio abitativo - Tariffe

10.12 La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio. La tariffazione è disciplinata al punto 2 del presente documento programmatico.

11. Mobilità internazionale

11.1 Gli studenti, beneficiari di borsa di studio, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari.

11.2 L'integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

11.3 A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l'ADISURC, provvede ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a € 600, su base mensile, da corrispondere sulla base dei giorni di effettiva permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalle università Campane che promuovano il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di andata e ritorno è concesso sino all'importo di € 100 per i paesi europei e sino all'importo di € 500 per i paesi extraeuropei.

11.4 Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito richiesti può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.

11.5 I contributi sono erogati, ove possibile, in due soluzioni; la prima, prima dell'avvio del programma; la seconda al termine, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

11.6 Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, l'ADISURC si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinate al sostegno di tale attività, perseguendo l'obiettivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto ivi compreso gli idonei non beneficiari.

12. Detenuti studenti

12.1 In considerazione della costituzione del Polo universitario regionale per detenuti e della DGR 77 del 26/02/2019, l'Azienda dispone, a favore dei detenuti che si iscrivano ai corsi universitari del Polo, contributi destinati a coprire il pagamento della tassa per il dsu.

12.2 Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio gli studenti detenuti sono sempre considerati in sede. Non viene, altresì, erogato il valore del servizio mensa.

